

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ZEROSEI**

Nell'ambito del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino ai sei anni*, come previsto dalla legge 107/2015, il Comune di Verona disciplina la gestione ed il funzionamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia e le Scuole dell'Infanzia ispirandosi ai seguenti principi.

La/il bambina/o è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall'Art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sul diritto del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.05.1991.

E' riconosciuto a tutti, senza discriminazione alcuna, il diritto di avvalersi delle strutture atte a stimolare la formazione della/del bambina/o, nonché a favorirne il futuro inserimento nella società.

In coerenza con gli articoli 29-30-31 della Costituzione e con l'Art. 7 dello Statuto comunale, il Comune opera con fondi specifici a sostegno delle famiglie, riconoscendole come luogo privilegiato per l'educazione delle/dei figlie/i, senza alcuna discriminazione nei confronti delle/dei bambine/i e delle famiglie che si assumono un impegno di continuità e stabilità nella loro tutela.

L'orizzonte di riferimento pedagogico per il Sistema integrato zerosei, nel quale vanno iscritti i servizi educativi e scolastici del Comune di Verona, è tracciato nei seguenti documenti: "Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione" 2012, "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" 2018, "Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato zerosei" 2021, "Orientamenti Nazionali per i servizi educativi per l'Infanzia" 2022.

## **PARTE PRIMA**

### **FINALITA'**

Il Comune di Verona si impegna ad assicurare servizi educativi e scolastici di qualità in risposta ai bisogni e ai diritti delle/i bambine/i, nell'ambito di un sistema pubblico integrato.

I servizi educativi per la prima infanzia e le scuole d'infanzia comunali si fondano sul diritto delle/i bambine/i all'educazione, all'istruzione e alla cura.

I nidi e le scuole dell'infanzia concorrono, con le figure genitoriali, alla crescita e alla formazione delle/dei bambine/i e svolgono, nel contempo, una funzione di sostegno alle famiglie.

I servizi per l'infanzia comunali favoriscono i processi di inclusione a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle diversità personali.

La finalità educativa dei servizi zerosei richiede la progettazione intenzionale, la realizzazione, il monitoraggio e la verifica del contesto educativo e di percorsi educativo-didattici in grado di sviluppare le potenzialità di crescita affettiva, cognitiva, relazionale, sociale e culturale delle/dei bambine/i che li frequentano.

I servizi zerosei rappresentano luoghi di elaborazione e diffusione di un'aggiornata cultura dell'infanzia.

## **IDENTITA' PEDAGOGICA**

L'identità pedagogica dei servizi trova espressione nel Progetto Pedagogico di Servizio per i Servizi educativi e nel Piano di Offerta Triennale Formativa delle scuole dell'Infanzia, documenti fondamentali che delineano la fisionomia complessiva dei servizi educativi e scolastici zerosei.

Tali documenti definiscono:

- le finalità e gli obiettivi formativi generali dei servizi;
- gli indirizzi circa le modalità di progettazione e di organizzazione del contesto educativo e delle attività;
- la struttura organizzativa;
- gli aspetti metodologici generali relativi alla programmazione, alla formazione/ricerca e alla sperimentazione di percorsi innovativi;
- gli indirizzi circa le funzioni e le modalità di organizzazione dei gruppi di lavoro (équipe);
- gli indirizzi circa la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie, il raccordo con le risorse e i servizi del territorio;
- gli strumenti di valutazione / autovalutazione della qualità educativa.

Il gruppo delle/degli educatrici/educatori/insegnanti insieme alla/al coordinatrice/ore pedagogico di riferimento, declina il Progetto Pedagogico di Servizio per i Servizi educativi e il Piano di Offerta Triennale Formativa nel Progetto educativo e nel Piano di Offerta Formativa di ogni singolo nido/scuola.

In tali documenti sono individuate ed esplicitate, in relazione alle concrete situazioni, le scelte didattiche (metodologie specifiche, strumenti, modalità organizzative) e le attività progettuali, che caratterizzano l'offerta formativa del servizio.

Sulla base di tali progetti, educatrici/educatori/insegnanti elaborano la progettazione annuale della sezione/intersezione.

A tutti i livelli della progettazione pedagogico-educativa, sono riconosciute e valorizzate le diversità personali, linguistiche, culturali e religiose delle/dei bambine/i.

La progettualità è orientata a strutturare percorsi pedagogici e didattici centrati sulla continuità dei percorsi di crescita tra le famiglie e i servizi/ scuole e tra i servizi stessi di diversa tipologia.

Le bambine e i bambini con bisogni educativi speciali hanno garantite pari opportunità di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'inclusione.

## **TIPOLOGIA DEI SERVIZI**

Il sistema dei Servizi zerosei del Comune di Verona comprende servizi educativi e scuole dell'infanzia. Nell'ottica di uno sviluppo del Sistema integrato per l'educazione e l'istruzione, dalla nascita ai sei anni, sul territorio comunale, promuove lo sviluppo di Poli per l'Infanzia, come delineati nella Legge 107/2015 e il successivo D.Lgs. 65/2017.

I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di un progetto

educativo coerente ed articolato in considerazione dell'età, e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno e delle specifiche finalità di ciascuna istituzione.

All'interno di questa cornice normativa potranno essere promosse e sviluppate sperimentazioni che coinvolgono un servizio educativo e una scuola d'infanzia, che, a partire da un progetto condiviso, fermo restando le specificità delle due differenti offerte educative e formative, si caratterizzino per il valore della continuità del progetto pedagogico e dell'offerta educativa.

## **LE PROFESSIONALITA'**

Le figure professionali che operano all'interno dei servizi educativi e scolastici comunali sono:

- Responsabili di servizio;
- Coordinatori pedagogici/Coordinatrici pedagogiche;
- Educatrici/educatori e insegnanti;
- Personale addetto ai servizi e alla cucina;
- Insegnante per la religione cattolica nella scuola dell'infanzia;
- Operatori piuttosto che le altre figure professionali, a diverso titolo chiamate a partecipare al progetto educativo.

Tutti sono chiamati a svolgere, secondo professionalità e ruoli diversi, una comune funzione educativa.

La qualificazione del personale richiede un continuo investimento nei processi di formazione e di qualificazione del personale, da una parte, e una definizione delle funzioni e dei ruoli professionali congruente con le finalità dei servizi, dall'altra.

I piani di formazione e di qualificazione del personale, devono prevedere l'approfondimento sia delle competenze specifiche dei diversi ruoli, sia lo sviluppo delle conoscenze pedagogiche e metodologico educative di base.

Ogni anno educativo/scolastico viene definito un calendario della formazione e dell'aggiornamento.

Nell'ambito della comune funzione educativa, in particolare, il ruolo di educatrici/educatori e insegnanti si fonda sul principio della partecipazione e collegialità come strategia professionale privilegiata, al fine di mantenere un coerente stile formativo in ogni Servizio zerosei.

Tale principio si esplica nelle attività individuali e collegiali relative alla:

- progettazione educativa (il cui ambito privilegiato è quello del gruppo di lavoro/équipe del servizio educativo/scuola);
- organizzazione congruente delle attività didattiche, nell'ambito dell'équipe di sezione / intersezione;
- partecipazione ai momenti di aggiornamento e formazione in servizio.

Le/gli educatrici/educatori e insegnanti, pertanto, sono chiamati al compito e alla responsabilità di progettare e attuare, in maniera collegiale, i processi di cura, educazione e insegnamento/apprendimento, volti a promuovere lo sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e culturale di ciascun/a bambino/a, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli Orientamenti (nazionali, regionali e comunali) di settore e dal Progetto pedagogico di

Servizio nei servizi Educativi e dal Piano di Offerta Triennale Formativa nelle scuole dell'Infanzia .

Nell'ambito del quadro delineato dalle progettualità generali e specifiche, in particolare, le/gli educatrici/educatori e insegnanti elaborano, attuano e verificano in maniera collegiale la programmazione delle attività, tenendo conto del contesto sociale e culturale di riferimento.

### **LE/I RESPONSABILI DEL SERVIZIO**

Alla persona Responsabile dei Nidi d'Infanzia e a quella Responsabile delle Scuole dell'Infanzia compete la conduzione gestionale, pedagogica, educativa e didattica dei servizi unitamente alla/al Dirigente competente.

Alle/ai Responsabili nello specifico compete:

- identificare ed elaborare gli indirizzi pedagogici del servizio e l'impianto formativo per il personale in un'ottica di co-costruzione degli interventi,
- sostenere il confronto, la ricerca e la motivazione delle diverse figure professionali che operano nei servizi, svolgere una funzione di consulenza tecnica e di supporto psicopedagogico,
- verificare la coerente realizzazione delle progettualità pedagogiche, tenendo in considerazione le valutazioni espresse dagli organismi di rappresentanza dei/delle genitori/genitrici,
- valutare l'opportunità di accogliere progettualità proposte dagli organismi di rappresentanza dei/delle genitori/genitrici e dal territorio,
- coordinare la gestione dei servizi regolando l'utilizzo delle risorse per un buon funzionamento,
- assegnare il personale educativo e docente nell'ambito dell'organico stabilito,
- partecipare ai consigli di nido e di scuola/plesso e alle attività di verifica,
- esprimere pareri sulla programmazione educativa e scolastica, sugli interventi individualizzati, sulle modalità di collegamento con i servizi operanti sul territorio.

### **COORDINATRICE/COORDINATORE PEDAGOGICO**

Svolge le proprie funzioni nei singoli servizi educativi e scolastici assegnati e promuove attività propositive e innovative, affiancando la/il Responsabile dei Servizi.

Nello specifico:

- dà attuazione alle indicazioni relative al funzionamento del servizio, sia per gli aspetti organizzativi che metodologici;
- dà voce alle proposte, alle elaborazioni e alle istanze del collegio in sede di coordinamento e con gli uffici;
- collabora nella gestione del personale assegnato al servizio;
- presiede gli incontri ed elabora in una dimensione collaborativa il progetto educativo e didattico;

- offre attività di indirizzo metodologico e di sostegno tecnico e supervisione,
- fornisce consulenza pedagogica alle famiglie;
- costituisce il riferimento e favorisce il collegamento tra gli operatori e con gli altri servizi;
- promuove la continuità educativa e favorisce lo scambio e il confronto fra esperienze educative, favorendo le iniziative di raccordo tra servizi educativi e scolastici.

La coordinatrice/il coordinatore pedagogici altresì sono chiamati a partecipare al Coordinamento Pedagogico a cui competono i compiti di:

- svolgere attività di studio e ricerca in ambito pedagogico e didattico, per approfondire i significati delle attività curricolari, avviare progetti e proposte innovative;
- contribuire all'elaborazione il progetto pedagogico e l'offerta formativa dei servizi;
- contribuire all'elaborazione e all'attuazione delle indicazioni relative alla formazione del personale, al mantenimento della qualità del servizio, all'avvio di nuovi servizi e di progetti sperimentali, anche in collaborazione con altre Direzioni;
- sostenere il collegamento tra i diversi Servizi comunali e/o territoriali;
- svolgere attività di supervisione nei servizi in convenzione;
- svolgere, nel quadro del piano di Inclusione dell'Ente e di risposta ai Bisogni Educativi Speciali (BES), funzione di sostegno alla programmazione educativa, di supporto negli interventi individualizzati e di collegamento con il territorio;
- svolgere funzioni di coordinamento con i soggetti coinvolti nel progetto di vita del/la bambino/a.

### **EDUCATRICE/EDUCATORE**

Il personale educatore, è responsabile della cura, della tutela, dell'educazione delle bambine e dei bambini, della relazione con le famiglie ed inoltre:

- attua le indicazioni organizzative e metodologiche della/del Coordinatrice/ore, sviluppate attraverso percorsi formativi ed attività di rielaborazione in sede di collegio di nido ovvero dall'insieme delle/gli educatrici/ori in servizio presso la singola struttura;
- promuove, coerentemente agli Orientamenti psico-pedagogici, lo sviluppo affettivo, sociale, motorio e cognitivo delle bambine e dei bambini;
- elabora e aggiorna in modo permanente il progetto educativo e didattico, avviando ricerche, elaborazioni, prevedendo documentazioni e verifiche;
- adotta la modalità partecipativa e collegiale come strategia professionale privilegiata, al fine di mantenere un coerente stile educativo in ogni Servizio Educativo.

### **L'INSEGNANTE**

L'attività didattica è svolta da insegnanti qualificati per rispondere alle esigenze di sviluppo e di intervento, anche individualizzato, al fine di accogliere e interagire con tutte/i le/i bambine/i.

Al personale insegnante è riconosciuta competenza, autonomia professionale e libertà di insegnamento nel rispetto delle finalità contenute nel presente regolamento ed espresse nelle progettualità elaborate ed adottate.

I diritti e i doveri degli Insegnanti sono definiti dagli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, nel quadro della normativa vigente.

In particolare l'insegnante:

- elabora collegialmente il Piano dell'Offerta Formativa nell'ambito del PTOF adottato ;
- partecipa alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione;
- promuove, coerentemente agli orientamenti psico-pedagogici e didattici, lo sviluppo affettivo, sociale, motorio e cognitivo delle bambine e dei bambini;
- prepara, organizza e svolge tutte le attività necessarie all'attuazione del POF, adottando la modalità partecipativa e collegiale come strategia professionale privilegiata;
- monitora e valuta il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche attraverso la produzione di documentazioni;
- promuove la partecipazione dei/delle genitori/genitrici e di tutto il personale operante nel servizio all'attuazione del Progetto Educativo;
- organizza incontri/laboratori con i/le genitori/genitrici per approfondire temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione;
- favorisce incontri individuali con i/le genitori/genitrici per facilitare la conoscenza reciproca e condividere le esperienze del/della bambino/a nella realtà scolastica e familiare.

## **L'ADDETTO/A AI SERVIZI E DI CUCINA**

Il personale addetto ai servizi e di cucina, contribuisce alla realizzazione del progetto educativo, attraverso la condivisione dei contenuti.

Svolge funzioni di:

- preparazione e somministrazione dei pasti, cura delle attrezzature della cucina;
- cura igienico-sanitaria degli spazi del servizio;
- cura e confezione del corredo a disposizione del servizio educativo e del funzionamento della lavanderia nei servizi dove è previsto servizio di guardaroba;
- collaborazione con il personale educatore/docente.

Per una professionalità consapevole nel contesto educativo è chiamato partecipare ad alcuni percorsi formativi e/o alle attività collegiali.

## **PARTE SECONDA**

### **I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI**

#### **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei Servizi per la prima infanzia comunali, nel quadro delle norme statali e regionali vigenti in materia, al fine di

rispondere alle esigenze di una collettività sociale in continua evoluzione, nei limiti della normativa nazionale e regionale

## **Art. 2 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE**

1.I servizi educativi per l'infanzia si collocano ora nel Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'Art. 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65. Ai sensi della normativa statale e regionale sono articolati in:

### **SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA:**

**A- Nidi d'Infanzia e Nido Aziendale:** servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere le/i bambine/i da 3 mesi a 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza della/del bambina/o con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo;

- **Nido Integrato:** servizio diurno strutturato in modo simile ad un Nido d'Infanzia. E' collocato nello stesso edificio della Scuola dell'Infanzia e svolge attività socio-educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della Scuola dell'Infanzia secondo un progetto concordato tra soggetti gestori. Può essere aperto solo se la Scuola dell'Infanzia esiste già ed e' autorizzata ed accreditata secondo le procedure previste dal MIUR. Può accogliere bambine/bambini lattanti-divezzi fino al massimo di 3 anni d'età e bambine/bambini fascia Scuola d'Infanzia (minimo n. 1 sezione).

- **Micronido:** servizio organizzato per accogliere bambine/bambini fino ai 3 anni di età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. E' possibile che il servizio accolga le/i bambine/i dai 3 mesi d'età purchè siano strutturati spazi distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti;

- **Centro infanzia:** destinato alle/i bambine/i fino ai 6 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la distinzione tra la fascia di età area nido e la fascia scuole dell'infanzia. Purché siano strutturati spazi distinti da quelli della restante utenza nonché specificatamente organizzati per i lattanti, e' possibile che il servizio accolga le/i bambine/i dai tre mesi di età;

**B - Sezioni primavera,** di cui all'Art. 1 c. 630 L. 296/2006: servizi che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni, sono volte a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni. Le Sezioni primavera seguono il calendario adottato dalla struttura ospitante.

**C- Servizi integrativi** che concorrono all'educazione ed alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

- **Spazio Gioco:** servizio che offre alle/i bambine/i occasioni di socializzazione e attività ludiche e creative. E' rivolto alle/i bambine/i dai 12 ai 36 mesi, per fruizioni temporanee e flessibili nella giornata e nella settimana, pur mantenendo una caratteristica di continuità'. La

presenza delle/i bambine/i nella struttura non e' superiore alle 5 ore complessive e continuative, non e' previsto il pranzo ed il riposo quotidiano. Gli Spazi gioco seguono il calendario adottato dalla struttura ospitante.

- **Centri per bambine/i e famiglie**, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un/a adulto/a accompagnatore/trice, offrono un contesto qualificato di esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione ed incontro per gli adulti su temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il pranzo e consentono una frequenza flessibile;

- **Servizi educativi in contesto domiciliare** comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambine/i affidati a uno o più educatori in modo continuativo. Tra questi il nido in famiglia, nato come progetto della Regione del Veneto.

### **Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

Per poter esercitare l'attività, i servizi educativi per l'Infanzia pubblici e privati di cui al precedente articolo 2 c 1 lett. A) e B), devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio.

Per i Nidi, il Nido Aziendale, i Micronidi ed i Nidi integrati, può essere previsto un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.

### **Art. 4 ACCREDITAMENTO**

1. Il funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati di cui al precedente articolo 2 c. 1 lett. A) presuppone il possesso dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi del precedente articolo, mentre è facoltativo il possesso dell'accreditamento istituzionale.

2. L'Accreditamento concorre al miglioramento della qualità del sistema dei servizi alla prima infanzia, garantendo a i cittadini adeguati livelli qualitativi delle prestazioni erogate e viene rilasciato dal Comune ove insiste la struttura richiedente. La procedura di accreditamento avviene secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.

### **Art. 5 COMUNICAZIONE DI AVVIO DELL'ATTIVITA'**

1. I seguenti servizi privati: Spazio Gioco, Centri per bambine/i e famiglie, Servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati, sono soggetti soltanto all'obbligo di comunicazione di avvio di attività, che deve essere indirizzata al comune.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 6 FINALITA'**

1.1 Servizi Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Verona rappresentano il primo contesto educativo e concorrono, unitamente all'insostituibile ruolo educativo della famiglia, alla crescita e alla formazione delle/i bambine/i in un quadro di diritto all'educazione.

2. La bambina e il bambino sono il *soggetto* centrale di riferimento delle attività del Servizio. I Servizi per la prima infanzia del Comune di Verona si rivolgono a bambine e bambini fino ai tre anni e si propongono di:

- a) offrire un sistema di opportunità educative e formative alle/i bambine/i insieme alle loro famiglie;
- b) valorizzare le specificità e le potenzialità di ciascun/a bambino/a;
- c) riconoscere le/i bambine/i come soggetti sociali portatori di diritti, *competenti* e *attivi*, che apprendono e crescono in contesti di relazione;
- d) accogliere e prestare particolare cura educativa a bambine/i con difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento;
- e) rispondere in modo differenziato alle molteplici esigenze delle famiglie, offrire una “condivisione educativa, culturale e sociale”, riconoscendo i loro diritti di informazione, partecipazione, formazione e co-costruzione di saperi educativi;
- f) promuovere la conciliazione delle scelte familiari;
- g) garantire il diritto all’educazione.

## CAPO II

### SERVIZIO COMUNALE DEI NIDI D’INFANZIA SEZIONE I – DISCIPLINA

#### Art. 7 NIDI D’INFANZIA

1. Il Nido accoglie bambine e bambini dai tre mesi ai tre anni, promuovendo, in una dimensione di benessere, lo sviluppo armonioso delle potenzialità affettive, motorie, cognitive e sociali. Il percorso di crescita è sostenuto da attività ludiche, esplorative e rappresentative, facilitate da un’attenta relazione adulto/a-bambina/o e da una precisa cura delle dinamiche relazionali tra pari. La progettualità educativa e didattica realizzata nei Servizi Educativi per la prima infanzia del Comune di Verona risponde, affianca ed accompagna le esigenze, le risorse e le curiosità dei bambini e delle bambine che li frequentano.

2. I Nidi d’Infanzia Comunali costituiscono una rilevante opportunità educativa per le/i bambine/i con difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento o con diversa abilità.

#### Art. 8 CALENDARIO EDUCATIVO

Il Servizio Nidi d’Infanzia è aperto dal lunedì al venerdì dai primi giorni di settembre fino alla fine di giugno di ogni anno, come definito annualmente con provvedimento della/del dirigente competente.

È prevista la sospensione del servizio durante le festività natalizie e pasquali, come da calendario scolastico Regionale.

Nei mesi estivi, in alcune strutture, potrà essere attivato un servizio educativo per le/i bambine/i frequentanti i Nidi d’Infanzia comunali ed in convenzione e le Sezioni Primavera comunali, i/le cui/quali genitori/trici siano entrambi/e impegnati/e in attività lavorativa o si trovino in situazione di particolare necessità durante tale periodo. In caso di esubero delle domande, rispetto ai posti disponibili, si procederà secondo i criteri definiti annualmente con provvedimento della Giunta comunale.

Allo scopo di dare risposte a reali esigenze familiari, l'Amministrazione comunale può promuovere una diversa articolazione del calendario educativo compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di personale

## **Art. 9 TEMPI DI FREQUENZA**

1. Le due tipologie di tempi di frequenza sono:

a) tempo classico ore 7.30 -16.00

è possibile l'attivazione del prolungamento fino alle ore 17.00 o massimo alle 18.00, su richiesta correlata da idonea motivazione come definita annualmente con apposito provvedimento. Per l'attivazione del servizio è necessario un numero minimo di istanze annualmente definito, tenuto conto dell'organico.

b) tempo mattina ore 7.30 -13.30

è possibile l'attivazione del prolungamento fino massimo alle ore 14.00, su richiesta correlata da idonea motivazione come definita annualmente con apposito provvedimento. Per l'attivazione del servizio è necessario un numero minimo di istanze annualmente definito, tenuto conto dell'organico.

Sono possibili orari diversificati in ragione di particolari progetti innovativi.

2. Il ritiro delle/i bambine/i dal nido può essere effettuato da chi esercita la responsabilità genitoriale o da persona munita di giusta delega.

## **Art. 10 SERVIZIO DI RISTORAZIONE**

1. Per la promozione di buone e corrette abitudini alimentari e per la cura del benessere di ciascun/a bambino/a, il menù proposto nei Nidi d'Infanzia nasce da un attento lavoro di esperti/e in alimentazione e nutrizione in età pediatrica.

2. Di norma in ciascun Nido è in funzione una cucina con un punto cottura interno autonomo.

3. I/le genitori/trici possono richiedere diete speciali per motivi di salute certificati dal medico competente o per ragioni etico/religiose.

4. L'orario dei pasti è fissato tenendo conto delle esigenze complessive del Nido, con riferimento all'età delle/i bambine/i, garantendo le opportune flessibilità coerentemente con i principi progettuali del servizio in relazione alla strutturazione di risposte ai bisogni educativi e di cura.

## **Art. 11 STRUTTURA EDUCATIVA**

1. Il **Nido d'Infanzia** si articola ed opera in sezioni a loro volta suddivise in gruppi che vengono costituiti in relazione all'età e al quadro di sviluppo delle/i bambine/i. Al fine di favorire la maturazione e il benessere delle/i bambine/i, ciascun gruppo si relaziona costantemente con i propri pari e con gli educatori che ne assumono la presa in carico.

2. I **contesti spaziali** sono appositamente pensati e riservati per mantenere la costanza dei riferimenti, per garantire la soggettività e promuovere la socialità delle/i bambine/i, per facilitarne la crescita e lo sviluppo in un contesto di relazione tra pari. Nel Nido la strutturazione dello spazio e l'accurata scelta dei materiali offrono a bambine e bambini la possibilità di esplorare in autonomia e sicurezza, scoprendosi capaci di trasformazione e creazione.

3. L'**inserimento** di ogni bambina/o è seguito e affiancato, con particolari procedure di presa in carico di lei/lui, per sostenere la conoscenza di nuovi ambienti, persone e la costruzione di nuove relazioni. L'ambientamento prevede una prima settimana di frequenza limitata, assieme ad un/ genitore/trice o colui/colei che esercita la responsabilità genitoriale, con modalità rispettose delle abitudini della/del bambina/o ed una graduale separazione e permanenza al Nido. L'inserimento si svolge attraverso una scansione articolata in: accoglienza dei/le genitori/genitrici con informazioni specifiche sul servizio ed incontri individualizzati, accoglienza delle/i bambine/i con tempi di permanenza gradualmente personalizzati, proposta di situazioni ed attività educative finalizzate, monitoraggio e verifica. Lo scadenziario, con le date e l'ordine di ambientamento delle/i bambine/i viene definito, partendo dalla graduatoria, dal servizio Zerosei contemperando le varie esigenze. Eventuali altre modalità di ambientamento, anche sperimentali, delineate in base all'aggiornamento professionale del personale educatore, secondo più recenti teorie e/o pratiche educative, verrà comunque anticipatamente definito e comunicato con provvedimento dirigenziale.

4. La **giornata educativa** prevede l'alternarsi di momenti di cura di routine a momenti di gioco ed attività, che insieme sostengono e favoriscono la crescita. La suddivisione dei tempi nell'arco della giornata prevede: l'accoglimento della/del bambina/o, una leggera colazione dopo l'arrivo del mattino, la predisposizione di occasioni ludiche, esplorative e rappresentative, in relazione all'età; le cure personali, il pranzo, il riposo, la merenda pomeridiana ed il ricongiungimento, adattati alle specifiche esigenze di cura e di relazione di ciascun/a bambino/a inserito nel contesto di gruppo.

5. La **progettualità** educativa e didattica realizzata nei Nidi d'Infanzia risponde e accompagna le esigenze, le potenzialità, le curiosità dei bambini e delle bambine che li frequentano. I progetti promuovono il benessere e lo sviluppo, affiancando naturali processi di crescita e attività di esplorazione o creazione attiva, facilitando l'apprendimento in situazione sociale. Essi comprendono esperienze ludiche ed esplorative che promuovono una varietà di linguaggi e stimolano, nutrendo di occasioni, i differenti stili cognitivi. Le esperienze attivate sono di diverso tipo: motorie, sensoriali, musicali, narrative, grafico pittoriche e plastiche, con l'utilizzazione di materiali naturali e l'esplorazione di ambienti esterni.

6. L'**organizzazione** e l'orario dei servizi di cucina, guardaroba e sezioni, vengono stabiliti dai competenti Uffici Centrali, in base alle esigenze di funzionamento del Nido, d'intesa con Coordinatrici/ori.

## **Art. 12 ISCRIZIONI**

1. Hanno titolo all'iscrizione ai Nidi d'Infanzia le/i bambine/i di età non inferiore a tre mesi e non superiore ai tre anni, ossia le/i bambine/i nate/i entro il 31 maggio e che non abbiano

compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre dell'anno educativo in cui si richiede l'iscrizione, residenti alla data della domanda, unitamente ad almeno uno dei/delle genitori/genitrici o a colui/lei che esercita la potestà genitoriale, nel Comune di Verona. Sono equiparati ai residenti anche le/i bambine/i in fase di adozione, e quelli in affido o collocati, con provvedimento dell'autorità competente, presso famiglie residenti nel territorio del Comune di Verona. Possono essere ammessi all'iscrizione anche le/i bambine/i che si trovano in strutture protette insistenti sul territorio del Comune di Verona, su segnalazione dei servizi sociali dei comuni di provenienza. Sono equiparati ai residenti anche i figli di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché personale delle Forze armate, ed appartenenti ai relativi ministeri, in fase di trasferimento nel Comune di Verona, con provvedimento di trasferimento già approvato.

2. E' possibile presentare istanza di iscrizione anche per le/i bambine/i non ancora nate/i alla data di apertura delle iscrizioni, ma la cui nascita è prevista entro il 31 maggio dell'anno in cui si presenta la domanda.

3. Una volta ammessi le/i bambini hanno titolo di permanenza fino al terzo anno di età. Verrà comunque richiesta conferma per l'a.e. successivo, nei termini e con le modalità annualmente individuate.

4. In caso di gravi necessità, certificate e documentate, possono essere ammessi al Nido bambini/e di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la permanenza fino all'inserimento nella scuola dell'infanzia.

5. Ogni anno, con specifico provvedimento, sono stabilite le modalità ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di iscrizione ai Nidi d'Infanzia, in ragione dei posti che si rendono disponibili, suddivisi per età.

6. All'atto delle iscrizioni e' possibile scegliere fino a tre nidi esprimendo, a cura del richiedente, un ordine di preferenza che deve essere indicato nella domanda.

7. E' possibile presentare domanda fuori termine, nelle date che saranno individuate annualmente. Tali istanze sono collocate in apposite graduatorie, utili qualora risultino esaurite le liste di attesa delle domande pervenute nei termini.

8. Prima dell'apertura delle iscrizioni verranno pubblicati sul sito del Comune di Verona i posti disponibili per il nuovo anno.

9. E' possibile presentare istanza di iscrizione fuori termine, nelle date annualmente individuate, anche per le/i bambine/i nate/i dal primo giugno al 31 agosto dell'anno in cui si presenta la domanda, anche se non ancora nate/i alla data in cui la stessa viene presentata. L'ambientamento potrà avvenire secondo il calendario stabilito, compiuti i tre mesi di età.

## **Art. 13 CRITERI DI AMMISSIONE**

1. Con provvedimento della Giunta comunale, vengono specificati e disciplinati puntualmente i criteri di precedenza ed i punteggi sotto indicati, anche per l'accesso al Nido Aziendale da parte delle/dei figlie/i delle/dei dipendenti del Comune di Verona. I criteri di precedenza sono finalizzati alla valutazione del maggior bisogno sociale ed educativo delle/i

bambine/i e della famiglia, e pertanto prendono in esame la situazione complessiva del nucleo familiare:

- a. genitore/genitrice unico (riconoscimento da parte di un/una solo/a genitore/genitrice, genitore/genitrice vedovo/a, genitore/genitrice escluso dalla patria potestà sulle/sui figlie/i o soggetto a provvedimento di allontanamento, accertamento da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali o sanitari dell'estraneità dell'altro/a genitore/genitrice in termini affettivi ed economici) o tutore/tutrice unico/a: punti 10 (vengono parificati a tale categoria i/le figli/e di genitore/genitrice detenuto/a in carcere o ospitato/a in strutture residenziali protette);
- b. fratelli/sorelle che per l'a.e. per il quale viene presentata istanza sono già iscritti allo stesso nido scelto perché già frequentanti: punti 7 (il punteggio viene attribuito per ogni fratello/sorella);
- c. fratelli/sorelle che alla data della domanda sono già frequentanti lo stesso polo educativo comunale, con eccezione di chi frequenta l'ultimo anno del polo: punti 5 (il punteggio viene attribuito per ogni fratello/sorella ed è alternativo a quello di cui al precedente punto b);
- d. attestazione ISEE:

Da 0 a 2.500,00 euro o Isee non presentato o mancata autorizzazione.	punti 0
Da 2.501,00 euro a 5.000,00 euro.	Punti 12
Da 5.001,00 euro a 10.000,00 euro.	punti 10
Da 10.001,00 euro a 15.000,00 euro.	punti 8
Da 15.001,00 euro a 20.000,00 euro.	punti 6
Da 20.001,00 euro a 30.000,00 euro.	punti 4
Oltre 30.001,00 euro.	punti 2

Con provvedimento motivato della Giunta comunale, in relazione al verificarsi di situazioni o eventi particolari e nel rispetto dei punti e del numero di fasce, potranno essere modificate le fasce ISEE sopra indicate.

- e. genitori/genitrici lavoratori/trici (nel caso di genitore unico il punteggio verrà raddoppiato):
  - lavoratori/trici dipendenti a tempo pieno o part time superiore al 50%: punti 20;
  - lavoratori/trici dipendenti a tempo parziale fino al 50%: punti 15;
  - lavoratori autonomi con partita iva, imprenditori, soci lavoratori e/o amministratori di società: punti 20;
  - altre tipologie di lavoro diverse da quelle sopra indicate (vengono prese in considerazione tutte le tipologie di lavoro retribuite di qualunque natura, inclusi a titolo

esemplificativo e non esaustivo i collaboratori di cui si avvale il titolare di impresa, i lavoratori occasionali e flessibili, i parasubordinati, i casi di praticantato, tirocinio e specializzazione retribuiti, borsa/assegno di ricerca, ecc.): punti 15;

- f. genitori/trici studenti/tesse (iscritti/e ad un corso di laurea, di formazione professionale, scuola secondaria di secondo grado): punti 10 (nel caso di genitore/genitrice unico/a il punteggio verrà raddoppiato);
- g. presenza nel nucleo anagrafico/familiare (come risulta dallo stato di famiglia), di persone con disabilità media, grave o non autosufficienza, come da attestazione delle autorità competenti: punti 8 (il punteggio verrà attribuito per ciascun familiare che si trovi in una di queste condizioni);
- h. presenza nel nucleo anagrafico/familiare (come risulta dallo stato di famiglia), di fratelli/sorelle. Punti per ciascun fratello/sorella diversificati in base alla fascia di età di appartenenza come sotto indicato:
  - 0/3 anni punti 5;
  - 4/10 anni punti 3.

I poli educativi comunali sono solo quelli riconosciuti tali con apposito provvedimento.

2. Vengono attribuiti i punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dagli utenti in sede di presentazione della domanda e redatte le relative graduatorie. I requisiti devono essere esistenti alla data della domanda ed autodichiarati nella stessa.

3. Hanno priorità per l'ammissione ai Nidi, rispetto ad ogni altra situazione, nel seguente ordine di priorità, i/le bambini/e che si trovino in una delle condizioni sotto indicate, sempre nei limiti dei posti disponibili e della possibilità di accoglimento nella struttura individuata in sede di iscrizione, con la possibilità di garantire il posto anche in nidi diversi rispetto a quelli selezionati da concordare con il genitore/genitrice/tutore/tutrici/servizi sociali:

- le/i bambini in situazione di disabilità certificata dalla competente autorità, ai sensi della L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, e quelli per i quali è stata presentata formale istanza di accertamento, salvo decadenza nel caso intervenga una pronuncia di diniego dell'istanza stessa da parte dell'apposita commissione entro l'inizio previsto per la frequenza;
- le/i bambini a protezione sociale documentata dai Servizi Sociali del Comune di Verona;
- figli/e di donne vittime di violenza di genere e/o domestica in carico al servizio anti-violenza comunale.

4. Nel caso di contestuale domanda di due o più fratelli, laddove solo uno di essi sia collocato nei posti utili all'ammissione, l'inserimento di tutti i fratelli nella medesima struttura costituirà titolo di precedenza, fermi restando i rapporti numerici normativamente stabiliti.

5. A parità di punteggio e/o condizioni, saranno applicati i criteri secondo l'ordine di seguito indicato:

- ISEE più basso;
- bambino/a più grande di età.

## **Art. 14 GRADUATORIE**

1. Le/i bambini vengono distinti in gruppi in relazione all'età. Le graduatorie, in ragione delle preferenze espresse all'atto d'iscrizione, vengono redatte, distinte per Nido, per tempo di frequenza e per gruppi di età, in base ai criteri ed ai punteggi stabiliti dal presente Regolamento e dal provvedimento annuale.
2. A graduatorie esaurite, l'assegnazione di eventuali posti disponibili avviene attingendo dalle graduatorie delle domande di iscrizione pervenute oltre il termine ordinario.
3. L'elenco provvisorio con i punteggi attribuiti, approvato con atto dirigenziale, è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune di Verona.
5. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio, gli interessati potranno presentare al/la competente Dirigente motivata richiesta scritta di riesame del punteggio. Sulla base dell'eventuale accoglimento di tali istanze, saranno approvate, con atto del/la Dirigente, le graduatorie definitive, rese pubbliche secondo le modalità testé citate.
6. In caso di gravi, straordinari ed eccezionali motivi, laddove vi sia una richiesta comprovata per ragioni di tutela del/la bambino/bambina segnalate e accertate in sede giurisdizionale o dalla competente autorità sanitaria o sociale, può essere disposta l'ammissione delle/i bambine/i, anche ad anno educativo in corso, in deroga alle modalità ed ai requisiti individuati per l'ammissione, compatibilmente con i posti ancora disponibili, previo parere del/la Dirigente competente. Nel caso la richiesta provenga dalla competente autorità sanitaria o sociale, dovrà essere accompagnata da un'accurata relazione.

## **Art. 15 ISCRIZIONI E GRADUATORIE DEL NIDO AZIENDALE COMUNALE**

1. Hanno titolo all'iscrizione al Nido Aziendale Comunale, oltre alle/ai bambine/i di cui al precedente Art. 12 c. 1, anche le/i bambine/i di età non inferiore a tre mesi e non superiore ai tre anni, ossia le/i bambine/i nate/i entro il 31 maggio e che non abbiano compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre dell'anno educativo in cui si richiede l'iscrizione, figli/e di lavoratori/trici del Comune di Verona, ancorchè non residenti. Al Nido Aziendale Comunale l'utenza esterna potrà accedere solo esaurite le istanze per i/le figli/le dei dipendenti del Comune di Verona, in presenza di posti ancora disponibili.
2. E' possibile presentare istanza di iscrizione fuori termine, nelle date annualmente individuate, anche per le/i bambine/i nate/i dal primo giugno al 31 agosto dell'anno in cui si presenta la domanda, anche se non ancora nate/i alla data in cui la stessa viene presentata.

## **Art. 16 ACCETTAZIONE DEL POSTO E AMMISSIONE AL NIDO**

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l'utente che si trovi in posizione utile in almeno uno dei tre posti indicati all'atto dell'iscrizione, è tenuto a perfezionare l'iscrizione con il pagamento della relativa quota annualmente individuata. L'ammissione si perfeziona solo con il pagamento della quota stessa nei termini indicati, il mancato pagamento equivale a rinuncia al posto assegnato.

2. L'ammissione ad un Nido comporta l'automatica decadenza dalle graduatorie degli altri Nidi scelti. Lo stesso vale per la rinuncia al Nido nel quale si era stati accolti.

3. I posti che si renderanno disponibili in corso d'anno saranno comunicati dal competente ufficio agli utenti interessati mediante comunicazione scritta. Trascorsi cinque giorni dall'avvenuta comunicazione, il mancato perfezionamento dell'iscrizione tramite il versamento della relativa quota, determina lo scorrimento della graduatoria.

4. La copertura dei posti disponibili sarà effettuata periodicamente, il termine ultimo per l'ambientamento è il 31 gennaio di ogni anno educativo.

5. Laddove solo uno/a di più gemelli/e sia inserito utilmente nella graduatoria, saranno inseriti tutti/e i/le fratelli/sorelle-gemelli/e nella medesima struttura, fermi restando i rapporti numerici normativamente stabiliti e la possibilità recettiva della struttura.

6. Nel caso di contestuale domanda di due o più fratelli/sorelle, laddove solo uno sia inserito utilmente nella graduatoria, saranno inseriti tutti/e i/le fratelli/sorelle nella medesima struttura, fermi restando i rapporti numerici normativamente stabiliti e la possibilità recettiva della struttura.

#### **Art. 17 RINUNCIA O CONSERVAZIONE DEL POSTO**

1. La famiglia che intende rinunciare al posto o dimettere il/la bambino/a nel corso dell'anno educativo, deve presentare dichiarazione scritta. Il pagamento della retta è comunque dovuto per l'intero mese nel quale è arrivata l'istanza. Inoltre, per le istanze che pervengono dopo il 25° giorno del mese, è dovuta anche la retta del mese successivo. Nei casi di ambientamento la rinuncia deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'ambientamento stesso, in caso contrario sarà dovuta una mensilità intera.

2. Qualora la dimissione dalla frequenza decorra dopo il 31 marzo, fatto salvo il caso in cui la stessa sia motivata da gravi e comprovati motivi di salute del/la bambino/a, l'utente è tenuto al pagamento del 75% della retta dovuta fino al termine dell'anno educativo. Nessuna riduzione sarà prevista oltre la retta minima.

3. In caso di assenza deve essere informato il Nido. L'assenza superiore a 15 giorni consecutivi deve essere comunicata e giustificata per iscritto.

4. La frequenza al Nido deve iniziare dalla data prevista per l'ambientamento. Può essere richiesto per iscritto un posticipo, per un periodo massimo di trenta giorni, in tal caso la retta sarà comunque dovuta dalla data inizialmente prevista per l'ambientamento. Solo nel caso tale richiesta di posticipo, sempre per un periodo massimo di trenta giorni, sia giustificata per ricovero ospedaliero del/la bambino/a, malattia infettiva certificata del/la bambino/a, o grave situazione del/la bambino/a, comprovata da idonea documentazione, la retta sarà dovuta dal giorno dell'effettiva frequenza al Servizio.

5. A frequenza iniziata, nella previsione di un'assenza di oltre 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, può essere richiesta la conservazione del posto, subordinata alla presentazione di idonea documentazione e al versamento anticipato del 75% della retta dovuta dall'utente. Nessuna riduzione sarà prevista oltre la retta minima.

## **Art. 18 DIMISSIONI**

Si dispongono le dimissioni delle/i bambine/i per:

- a) la mancata presentazione della/del bambina/o entro cinque giorni dalla data stabilita per l'inserimento, salvo giustificato e comprovato motivo;
- b) l'assenza non giustificata del/la bambino/a protratta per oltre 15 giorni consecutivi, compresi i festivi;
- c) il mancato versamento della retta per due mensilità, anche non consecutive.

## **Art. 19 TRASFERIMENTO**

1. Durante l'anno di frequenza sono possibili il trasferimento d'ufficio da un Nido e da un tempo di frequenza all'altro, esclusivamente per i casi di tutela minorile segnalati dall'Autorità Giudiziaria e/o per gravi e comprovati motivi individuati dall'ufficio competente.

2. Qualora, per il nuovo anno educativo, la famiglia intenda far cambiare Nido o tempo di frequenza al/la proprio/a figlio/a, deve attenersi alla normale prassi delle iscrizioni.

## **Art. 20 DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA**

1. Per la frequenza delle/i bambine/i al Nido, quale compartecipazione economica delle famiglie, è chiesto il versamento di una retta mensile il cui importo è stabilito annualmente dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale. La retta è differenziata in ragione delle condizioni socio-economiche del nucleo anagrafico con particolare attenzione alle fasce socialmente ed economicamente più deboli.

2. Nel caso di perdita del requisito della residenza, verrà applicata la tariffa prevista dalla deliberazione, senza agevolazioni, salvo quelle previste per le assenze dal servizio.

## **Art. 21 FREQUENZA E PAGAMENTO DELLE RETTE**

1. Nel caso di ammissione nel corso del mese, la retta viene calcolata in ragione di 1/30 per ogni giorno di calendario intercorrente dal giorno di ammissione sino alla fine del mese, tenendo conto che il mese viene computato in trenta giorni, potendo scendere anche al di sotto della retta minima.

2. Nel caso di dimissioni nel corso del mese, la retta viene corrisposta per tutto il mese con applicazione dell'eventuale riduzione per assenze di cui al successivo comma 4, per giorni di servizio non usufruito; vale in ogni caso la regola di cui all'Art. 17 c. 1 sulla presentazione delle istanze entro il 25° giorno del mese precedente.

3. Sono considerati giorni di frequenza, i giorni di ambientamento e la presenza al Nido, con o senza genitore/genitrice, anche con orario parziale.

4. Nel caso di assenza, durante il funzionamento del Servizio così come definito annualmente dal/la Dirigente competente, per un periodo pari o superiore a 15 giorni anche non consecutivi all'interno dello stesso mese, la retta sarà dovuta nella misura del 75%. Il

sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali, vengono conteggiati solo se preceduti e seguiti da un periodo di assenza. Nessuna riduzione sarà riconosciuta oltre la retta minima.

5. Possono essere previste esenzioni dalle rette di frequenza su richiesta dei Servizi Sociali del Comune di Verona.

6. In ogni caso di riduzione della retta per eventuali agevolazioni, riduzioni per assenze, conservazione del posto e dimissioni anche nel mese dell'ambientamento, l'importo da corrispondere non potrà scendere al di sotto della retta minima fissata nella delibera annuale, salvo quanto previsto al c. 1 del presente articolo.

## **Art. 22 REVISIONE DELLE RETTE**

1. E' possibile presentare, in corso d'anno, istanza di revisione della retta applicata, previa presentazione I.S.E.E corrente, così come previsto dal d.p.c.m. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il competente ufficio, accolta l'istanza presentata, provvede a collocare l'utente nella nuova fascia individuata e a stabilire la nuova tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

3. L'utente può presentare attestazione I.S.E.E. aggiornata, ed avanzare istanza di revisione delle rette stabilite, anche nei casi in cui sia intervenuta una variazione della composizione del nucleo anagrafico di riferimento, in corso d'anno, con validità dal mese successivo a quello dell'istanza.

## **SEZIONE II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **Art. 23 PERSONALE**

1. Nell'ambito della Direzione Zerosei operano la/il Dirigente competente, la/il Responsabile Nidi d'Infanzia, il Coordinamento pedagogico, il personale educatore/trice e il personale addetto ai servizi e di cucina.

2. Ogni anno il/la Dirigente, al fine di garantire una capillare condivisione delle scelte organizzative sul territorio, ed una puntuale comunicazione nei singoli servizi, nomina un/a referente tra il personale assegnato al plesso/nido.

## **SEZIONE III - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 24 ORGANISMI PARTECIPATIVI**

1. Il Nido d'Infanzia persegue i suoi fini avvalendosi della partecipazione attiva dei/le genitori/genitrici attraverso i seguenti organismi di partecipazione:

- l'assemblea dei/le genitori/genitrici;
- il Consiglio di Nido;
- il Coordinamento dei Consigli di Nido.

### **Art. 25 ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. L'assemblea dei/le genitori/genitrici e' costituita dai/le genitori/genitrici di tutti le/i bambini. Si riunisce almeno una volta nell'anno.

Viene convocata dal Presidente del Consiglio di Nido o dal Servizio Nidi d'Infanzia o su proposta di almeno 1/3 dei/le genitori/genitrici delle/i bambine/i iscritti.

2. Partecipano di diritto all'assemblea dei/le genitori/genitrici la/il Coordinatrice/ore del Nido, le/gli educatrici/ori e gli operatori/le operatrici d'appoggio su tematiche inerenti gli aspetti educativi, metodologici ed organizzativi del Nido. Possono assistere all'assemblea anche i/le genitori/genitrici delle/i bambine/i in lista d'attesa senza diritto di voto.

3. L'assemblea dei/le genitori/genitrici discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del Servizio in ogni suo aspetto e propone l'approfondimento di tematiche legate alla prima infanzia e alla famiglia.

4. L'assemblea dei/le genitori/genitrici indica nel proprio seno i propri tre rappresentanti all'interno del Consiglio di Nido.

## **Art. 26 CONSIGLIO DI NIDO**

1. In ciascun Nido d'Infanzia e' istituito un Consiglio di Nido, costituito con provvedimento del/la competente Dirigente, composto da:

- tre rappresentanti dei/le genitori/genitrici delle/i bambine/i, indicati dall'assemblea dei/le genitori/genitrici;
- un/a rappresentante del personale del Nido, con funzioni educative, indicato/a dal Collegio di Nido;
- tre rappresentanti della Circostrizione, di cui uno/a in rappresentanza della minoranza, nel cui territorio e' ubicato il Nido;
- un/a rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.

2. Il Consiglio di Nido che si riunisce almeno due volte all'anno, dura in carica tre anni, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. I/le componenti designati/e in sostituzione di altri membri durante il biennio, decadono unitamente a quelli/le designati/e all'inizio del mandato.

4. La cessazione a qualsiasi titolo di metà dei/le componenti il Consiglio di Nido comporta il rinnovo del consiglio stesso.

5. Per i nidi di nuova istituzione il Consiglio di Nido dovrà insediarsi nel termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di inizio del funzionamento dei nidi stessi.

6. La/il Dirigente, la/il Responsabile pedagogico e la/il Coordinatrice/tore del Nido partecipano di diritto, senza voto, alle sedute del Consiglio di Nido.

## **Art. 27 DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI NIDO**

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria e in seduta straordinaria per disposizione del/la presidente, su richiesta scritta di almeno due componenti o su richiesta dell'Amministrazione.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne nei casi in cui si discuta di situazioni personali o in tutti i casi in cui i/le componenti siano tenuti/e al segreto d'ufficio.

3. Il Consiglio si riunisce su invito scritto del/la presidente previo ordine del giorno che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.

4. Nei casi di necessità la comunicazione deve essere inoltrata almeno 24 ore prima.

5. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione, con la presenza della metà dei/le suoi/sue componenti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei/le componenti.

6. Le votazioni sono palesi e le decisioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei/delle votanti.

### **Art. 28 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI NIDO**

1. Il Consiglio di Nido elegge al proprio interno un/a Presidente scelto/a fra i/le genitori/genitrici e nomina un/a segretario/a.

2. Spetta al/alla Presidente la convocazione del Consiglio e il compito di presiederne le sedute.

### **Art. 29 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI NIDO**

Il Consiglio di Nido svolge le seguenti funzioni:

- propone iniziative atte a sostenere la partecipazione dei/le genitori/genitrici alla vita del Nido e a promuovere ed elaborare una cultura dell'Infanzia;
- formula pareri e proposte sugli aspetti organizzativi del Servizio Nidi d'Infanzia, prendendo in esame le osservazioni e i suggerimenti inerenti al funzionamento del Nido;
- esprime il punto di vista delle famiglie in merito agli indirizzi socio-educativi e alla loro realizzazione;  
propone iniziative per il sostegno della genitorialità;
- collabora unitamente a coordinatrice/coordinatore con gli organismi decentrati dell'Ente Locale, riguardo la progettazione e l'elaborazione degli interventi strutturali e la realizzazione di iniziative culturali a sostegno della genitorialità.

### **Art. 30 ATTI DEL CONSIGLIO DI NIDO**

1. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del/la segretario/a. Il verbale è sottoscritto dal/la presidente e dal/la segretario/a.

2. Ogni verbale deve essere ufficialmente archiviato, trasmesso al/la Responsabile del servizio e reso pubblico all'albo del servizio nelle parti non riferite a persone o a dati sensibili, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

### **Art. 31 COORDINAMENTO DEI CONSIGLI DI NIDO**

1. Allo scopo di fare sintesi delle diverse istanze e delle proposte maturate in seno ai Consigli di Nido nonché al fine di dar luogo ad un confronto aperto tra i servizi educativi della città e' istituito un Coordinamento dei Consigli di Nido, cui partecipano di diritto tutti i/le presidenti e uno/a tra i/le rappresentanti del personale di ciascun Consiglio.
2. Il Coordinamento si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Amministrazione Comunale o dei/le rappresentanti di almeno un terzo dei/le Presidenti di Consiglio di Nido entro un massimo di quindici giorni dalla richiesta.
3. Il Coordinamento dei Consigli di Nido e' presieduto dall'Assessore/ra competente.
4. Partecipano al Coordinamento il/la Dirigente della Direzione e la/il Responsabile Nidi d'Infanzia.

### **CAPO III**

#### **ALTRI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA**

##### **Art. 32 DISCIPLINA GENERALE**

1. Ai servizi di micronido, nido integrato, nido aziendale e centri per l'infanzia, si applica la stessa disciplina prevista per i nidi d'infanzia.

### **TITOLO III**

#### **SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN CONVENZIONE**

##### **Art. 33 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I seguenti servizi educativi per la prima infanzia privati, insistenti sul territorio comunale, possono essere oggetto di rapporto in convenzione con il Comune di Verona: Nido d'Infanzia, Nido Aziendale, Micronido, Nidi integrato, Centro Infanzia. Essi devono operare nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, ed essere in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
2. La/il Responsabile Nidi d'Infanzia, o un/a Coordinatore/trice Pedagogico dallo stesso designato, verifica la rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico e didattico concordate in convenzione, secondo il relativo Protocollo della Direzione comunale, ed eventuali anomalie devono essere prontamente sanate.
3. A seconda dei casi e della loro gravità, l'Amministrazione comunale può procedere a chiamare il gestore a rispondere dei danni per inadempimento contrattuale oppure, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, a risolvere il rapporto in essere.
4. I servizi educativi per la prima infanzia sopra citati in convenzione, garantiscono un orario minimo di apertura di 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, ed un calendario annuale almeno corrispondente a quello dei nidi comunali.

5. Sono organizzati in gruppi costituiti in relazione all'età, allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dalle/i bambine/i, assicurando riferimenti spaziali differenziati per le/i bambine/i al di sotto dell'anno di vita. Ogni gruppo delle/i bambine/i fa riferimento a figure educative che ne curano la presa in carico relazionale, affettiva e cognitiva nell'ambito di un progetto educativo attento alle esigenze di continuità relazionale.

6. All'inizio dell'anno educativo ciascun nido in convenzione presenta alla Direzione comunale un progetto per la gestione del servizio, che documenti un percorso di qualità, finalizzato:

- all'ambientamento graduale delle/i bambine/i al contesto educativo;
- all'instaurarsi di relazioni significative tra bambine/i e adulti e tra bambine/i e bambine/i;
- alla realizzazione di azioni educative e didattiche differenziate per processi di crescita e sviluppo;
- a garantire interventi di personalizzazione educativa in interazione con la famiglia; ad assicurare i processi di continuità educativa orizzontale e verticale;
- a promuovere la partecipazione della famiglia alla programmazione educativa e all'attività del servizio.

#### **ART. 34 ISCRIZIONI E RETTE DI FREQUENZA**

1. Le iscrizioni, la formazione delle graduatorie e l'inserimento nei servizi educativi per la prima infanzia in convenzione seguono modalità e criteri indicati nel presente Regolamento per quelli comunali.

2. All'atto delle iscrizioni l'utente può esprimere, tra le tre opzioni di scelta, uno o più nidi in convenzione e/o comunali.

3. Per la frequenza ai nidi in convezione sono dovute le stesse rette previste per i nidi comunali.

### **TITOLO IV**

#### **SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI ED IN CONVENZIONE**

##### **Art. 35 DESCRIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Le sezioni primavera sono servizi educativi rivolti alle/i bambine/i tra i 24 e i 36 mesi d'età, associati alla scuola dell'infanzia o ai nidi d'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo. A differenza dell'istituto dell'anticipo scolastico, le sezioni primavera hanno un progetto specifico dedicato secondo criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza a questa specifica fascia d'età.

2. Ciascuna Sezione Primavera può accogliere un numero di minimo 10 e massimo 20 bambini/e.

3. Possono essere a gestione diretta o in convenzione.

4. Il servizio Sezioni Primavera in convenzione utilizza le stesse modalità di iscrizione, criteri di accesso, di precedenza e di assegnazione, previsti per quelle comunali. Agli utenti in convenzione sono applicate le stesse tariffe previste per gli utenti delle Sezioni Primavera comunali. Nel caso in cui non siano attivate Sezioni comunali ma solo in convenzione, sarà l'Amministrazione a determinare le rette di frequenza che dovranno comunque essere sempre corrisposte all'ente gestore.

## **Art. 36 ISCRIZIONI**

1. Le sezioni primavera accolgono le/i bambine/i che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Le/ bambine/i che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono iniziare la frequenza solo dopo il compimento dei due anni.

2. Ogni anno la Giunta, con apposito provvedimento, disciplina le modalità di accesso ed il termine per la presentazione delle istanze. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, verrà redatta una graduatoria dalla quale attingere per la copertura dei posti che si renderanno disponibili. A tal fine, con il medesimo provvedimento, sono definiti i criteri di precedenza ed i relativi punteggi, con particolare riguardo a:

- residenza del/la bambino/bambina nel Comune di Verona;
- bambino/a con genitore/genitrice unico (riconoscimento da parte di un/a solo/a genitore/genitrice, genitore/genitrice vedovo/a, genitore/genitrice escluso dalla patria potestà sui/le figli/e o soggetto a provvedimento di allontanamento, accertamento da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali o sanitari dell'estraneità dell'altro/a genitore/genitrice in termini affettivi ed economici) o tutore/tutrice unico/a (vengono parificati a tale categoria i/le figli/e di genitore/genitrice detenuto/a in carcere o ospitato in strutture residenziali protette);
- bambine/i che hanno frequentato nell'a.e. precedente lo stesso polo educativo comunale (i poli educativi comunali sono esclusivamente quelli riconosciuti tali con apposito provvedimento).

3. Hanno accesso prioritario, rispetto a tutte le altre istanze pervenute, le/i bambine/i che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 13 c. 3 del presente Regolamento.

4. Sono ammessi alla frequenza anche le/i bambine/bambini che non sono residenti nel Comune di Verona.

5. L'istanza di accesso può essere presentata per una sola struttura.

6. In caso di gravi, straordinari ed eccezionali motivi, laddove vi sia una richiesta comprovata per ragioni di tutela del/la bambino/bambina segnalate e accertate in sede giurisdizionale o dalla competente autorità sanitaria o sociale, può essere disposta l'ammissione delle/i bambine/i, anche ad anno educativo in corso, in deroga alle modalità ed ai requisiti individuati per l'ammissione, compatibilmente con i posti ancora disponibili, previo parere del/della Dirigente competente. Nel caso la richiesta provenga dalla competente autorità sanitaria o sociale, dovrà essere accompagnata da un'accurata relazione.

## **Art. 37 RETTA DI FREQUENZA**

1. Per la frequenza delle/i bambine/i alle Sezioni Primavera, quale compartecipazione economica delle famiglie, è previsto il versamento di una retta mensile il cui importo è stabilito annualmente dall'Amministrazione. La retta è differenziata in ragione delle condizioni socio-economiche del nucleo anagrafico.
2. Agli utenti non residenti verrà applicata la retta massima senza agevolazioni o riduzioni.
3. In ogni caso l'importo delle rette annualmente determinato dovrà essere inferiore a quello previsto per la frequenza ai nidi d'infanzia comunali ed in convenzione, e superiore a quello previsto per la frequenza alle scuole dell'infanzia comunali.
4. Possono essere previste esenzioni dal pagamento delle rette per i casi segnalati dai servizi sociali del Comune di Verona.

## **Art. 38 RICHIAMO DI ALTRE NORME**

1. Sono integralmente richiamate le norme previste per i nidi d'infanzia, per quanto riguarda le assenze e gli scioperi, anche ai fini del calcolo della retta, la conservazione del posto, accettazione/rinuncia del posto, gli ambientamenti, le dimissioni ed i trasferimenti, in quanto compatibili.
2. Per la loro disciplina si richiama tutta la normativa statale e regionale in materia.

## **TITOLO V**

### **SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI ED IN CONVENZIONE**

#### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA COMUNE AI VARI SERVIZI**

## **Art. 39 TIPOLOGIE**

1. I servizi integrativi, secondo la normativa vigente, si articolano in:
  - Spazio Gioco
  - Centri per bambini/e e famiglie
  - Servizi educativi in conteso domiciliare comunque denominati
2. Le/i bambini iscritte/i, compatibilmente con l'età prevista per la frequenza al servizio, hanno titolo di permanenza anche gli anni successivi, previa attivazione del servizio stesso da parte dell'Ente.

## **Art. 40 DISCIPLINA COMUNE**

I Servizi integrano l'offerta delle attività proposte dai nidi d'infanzia e funzionano secondo le regole della normativa regionale in materia.

#### **Art. 41 SERVIZI IN CONVENZIONE**

1. Nel caso i servizi integrativi siano gestiti in convenzione, sono supervisionati e monitorati dal Coordinamento Pedagogico della Direzione e mediante un'equipe di lavoro alla quale prendono parte la/il Responsabile Nidi d'Infanzia, una/un Coordinatrice/ore Pedagogico, i/le Referenti dei Gestori.

2. La qualità viene accertata attraverso le verifiche periodiche effettuate dal Coordinamento Pedagogico della Direzione, anche attraverso eventuali questionari di soddisfazione.

#### **Art. 42 ISCRIZIONI**

1. Annualmente con apposito provvedimento sono individuati, per ciascun servizio, i criteri di precedenza ed i relativi punteggi. Hanno accesso prioritario, rispetto a tutte le altre istanze pervenute, le/i bambine/i che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 13 c. 3 del presente Regolamento. Annualmente, per ciascun servizio, sono definiti anche modalità di presentazione delle istanze di ammissione e relativi termini, compresa la disciplina per la gestione amministrativa.

2. In caso di gravi, straordinari ed eccezionali motivi, laddove vi sia una richiesta comprovata per ragioni di tutela del/la bambino/bambina segnalate e accertate in sede giurisdizionale o dalla competente autorità sanitaria o sociale, può essere disposta l'ammissione delle/i bambine/i, anche ad anno educativo in corso, in deroga alle modalità ed ai requisiti individuati per l'ammissione, compatibilmente con i posti ancora disponibili, previo parere del/la Dirigente competente. Nel caso la richiesta provenga dalla competente autorità sanitaria o sociale, dovrà essere accompagnata da un'accurata relazione.

3. Sono ammessi alla frequenza solo le/i bambine/i che alla data della domanda siano residenti, con almeno uno dei/le genitori/genitrici, nel territorio del Comune di Verona.

#### **Art. 43 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE**

1. Per la frequenza del servizio è previsto il pagamento di una tariffa fissa mensile forfettaria, annualmente determinata con apposito provvedimento, senza riduzioni né detrazioni.

2. L'Amministrazione può prevedere agevolazioni economiche per i casi segnalati dai servizi sociali del Comune di Verona.

### **CAPO II**

#### **SPAZIO GIOCO COMUNALI ED IN CONVENZIONE**

#### **Art. 44 FINALITA'**

1. Lo Spazio Gioco si connota come servizio educativo che integra l'offerta delle attività proposte dai nidi d'infanzia.

2. Le finalità che si propongono sono:

- permettere l'affidamento delle/i bambine/i alle/ educatrici/ori professionisti in contesti educativi qualificati, per tempi brevi e flessibili, in risposta a particolari esigenze delle famiglie;
- rispondere ai bisogni di cura, di relazione, di esplorazione e gioco in contesto sociale delle/i bambine/i;
- permettere piccole esperienze di separazione e autonomia alle/i bambine/i nella prima infanzia.

#### **Art. 45 MODALITA' DI GESTIONE**

1. I servizi integrativi possono essere gestiti

- direttamente dal Comune;
- attraverso una co-gestione Comune/soggetto privato/privato sociale;
- da un soggetto privato in convenzione.

#### **Art. 46 UTENZA , ISCRIZIONI E GRADUATORIE**

1. Il servizio è rivolto alle/i bambine/i dai 12 ai 36 mesi ai sensi e nei modi previsti dalla normativa regionale.

2. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 42 c. 1 per l'accesso prioritario, i criteri per la selezione delle eventuali istanze in esubero rispetto ai posti disponibili sono individuati annualmente dalla Giunta con apposito provvedimento, con particolare riguardo nell'ordine a:

- fratelli/sorelle già frequentanti, e che frequenteranno anche l'anno successivo, lo stesso spazio gioco;
- bambini/e con genitore/genitrice unico/a (riconoscimento da parte di un/a solo/a genitore/genitrice, genitore/genitrice vedovo/a, genitore/genitrice escluso/a dalla patria potestà sui/le figli/e o soggetto a provvedimento di allontanamento, accertamento da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali o sanitari dell'estraneità dell'altro/a genitore/genitrice in termini affettivi ed economici) o tutore/tutrice unico/a (vengono parificati a tale categoria i/le figli/e di genitore/genitrice detenuto/a in carcere o ospitato/a in strutture residenziali protette);
- bambine/i che non frequentano un altro servizio comunale;
- attestazione ISEE.

3. In caso di gravi necessità, certificate e documentate, può essere consentita la permanenza fino all'inserimento nella scuola dell'infanzia.

#### **Art. 47 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Il servizio è aperto da settembre a giugno per un tempo massimo di cinque ore giornaliere.

-  
2. All'interno del servizio, se previsto dalla progettualità adottata, può essere ammessa la presenza del/la genitore/genitrice o di un/a adulto/a accompagnatore/trice.

3. Il servizio si fonda su una specifica progettualità educativa in coerenza con l'intero sistema dei servizi educativi.

#### **Art. 48 SPAZIO GIOCO IN CONVENZIONE**

1. Il servizio Spazio Gioco in convenzione utilizza le stesse modalità di iscrizione, criteri di accesso, di precedenza e di assegnazione, previsti per gli Spazio Gioco comunali.

2. Agli/alle utenti in convenzione sono applicate le stesse tariffe previste per gli/le utenti degli Spazio Gioco comunali. Nel caso in cui siano attivati solo Spazio Gioco gestiti in convenzione, sarà l'Amministrazione a determinare le rette di frequenza che dovranno comunque essere sempre corrisposte all'ente gestore.

### **CAPO III**

#### **CENTRI PER LE BAMBINE, I BAMBINI E LE FAMIGLIE, COMUNALI ED IN CONVENZIONE**

#### **Art. 49 TIPOLOGIE**

I Centri per bambine/i e famiglie comunali si distinguono nelle seguenti categorie:

- TEMPO PER LE FAMIGLIE
- ATELIER

#### **Art. 50 MODALITA' DI GESTIONE**

1. I Centri per bambine/i e famiglie comunali possono essere gestiti:

- direttamente dal Comune;
- attraverso una co-gestione Comune/soggetto privato/privato sociale;
- da un soggetto privato in convenzione.

### **CAPO IV**

#### **TEMPO PER LE FAMIGLIE**

#### **Art. 51 FINALITA'**

1. Le finalità che si propongono sono:

- prevenire nelle famiglie disagi e rischi creati dall'isolamento e dall'assenza di una rete parentale allargata;
- promuovere relazioni di mutuo soccorso e di effettivo sostegno, in particolare ai/le

neo-genitori/trici, favorendo il confronto di idee e lo scambio di esperienze in riferimento all'educazione dei/le propri/e figli/e;

- offrire un contesto di ascolto e di informazione, da parte di personale specializzato/a, in situazioni di disorientamento o di richiesta di sostegno alla genitorialità;
- riflettere sulla relazione adulto/a bambina/o, sui temi del rispetto dei tempi e dei ritmi dei più piccoli, dei bisogni di gioco, di incontro e scambio tra coetanei;
- permettere alle/i bambine/i di sperimentare il gioco sociale, come opportunità di crescita e di apprendimento e di incontro con le regole di vita sociale;
- offrire alle/i piccole/i una varietà di occasioni ludiche, esplorative, espressive, rispettando e valorizzando tempi, risorse e interessi personali;
- permettere il contatto con stili educativi diversi da quelli familiari.

## **Art. 52 UTENZA**

1. Possono essere ammessi alla frequenza del servizio bambine/i fino ai tre anni di età, con almeno un/a genitore/genitrice residente nel Comune di Verona, costantemente accompagnati/e da adulti/e familiari o da un/a adulto/a di fiducia della famiglia.

2. Ogni adulto/a può accompagnare più figli/e e, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio, possono essere accolti/e fratelli/sorelle fino ai 6 anni di età.

## **Art. 53 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. L'attività è organizzata preferibilmente nel periodo compreso tra settembre e giugno di ogni anno educativo. L'apertura del servizio con le relative modalità di funzionamento, è stabilita con provvedimento Dirigenziale.

2. Ogni servizio ha una propria identità e progettualità educativa che viene condivisa e confrontata con il Coordinamento Pedagogico della Direzione Servizi Zerosei, che ne cura anche la supervisione attraverso un monitoraggio.

3. Presso il servizio deve essere depositato il piano ludico-ricreativo annuale, sottoscritto dalla/l Responsabile della struttura, il quale deve contenere, oltre all'organizzazione del servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per l'inclusione delle/i bambine/i con BES e per l'educazione interculturale.

## **Art. 54 ISCRIZIONI, GRADUATORIE, INSERIMENTO**

1. Hanno titolo all'iscrizione al servizio le/i bambine/i di età non superiore ai tre anni, ossia le/i bambini che non abbiano compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre dell'anno educativo in cui si richiede l'iscrizione, residenti, unitamente ad almeno uno/a dei/delle genitori/rici o a colei/colui che esercita la potestà genitoriale, nel Comune di Verona.

2. In caso di gravi necessità, certificate e documentate, può essere consentita la permanenza fino all'inserimento nella scuola dell'infanzia.

3. Il termine di iscrizione al servizio è stabilito annualmente con relativo provvedimento. Le domande di iscrizione che pervengono al di fuori di detto termine, sono collocate in un'apposita graduatoria utile qualora risultino esaurite le domande pervenute nel termine

ordinario.

4. Dalla lista d'attesa vengono attinti i nominativi delle/i bambine/i e dei/le genitori/genitrici durante tutto il periodo dell'anno, a copertura dei posti eventualmente resisi vacanti.

5. La graduatoria di ammissione viene predisposta secondo i criteri ed i punteggi annualmente individuati con apposito provvedimento, privilegiando le/i bambine/i non frequentanti altri servizi educativi per l'infanzia comunali o in convenzione e fermo restando quanto disposto dall'art. 42 c. 1.

6. Le/i bambini accompagnate/i da un/a adulto/a di fiducia della famiglia, non possono essere accolti in numero superiore a due per gruppo, fatti salvi i casi gemellari.

## **CAPO IV**

### **ATELIER**

#### **Art. 55 FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. L' "Atelier" si connota come servizio educativo che integra l'offerta delle attività proposte dai nidi d'infanzia.

2. Le finalità che si propone sono:

- a. integrare l'offerta di opportunità formative per la prima infanzia e la famiglia secondo il principio di diversificazione delle proposte;
- b. accogliere e dare spazio alla spinta creativa di bambini e bambine, al loro bisogno di giocare e sperimentare insieme ai propri coetanei;
- c. offrire ai/le genitori/trici occasioni di riflessione e incontro con altri stili e modalità educative, rappresentate da educatori/trici qualificati/e e da altri/e genitori/trici con i quali condivide l'esperienza;
- d. promuovere occasioni di relazione tra genitore/genitrice e bambino/a attraverso opportunità ludiche tutorate da una/ educatrice/ore;

#### **Art. 56 UTENZA**

1. Possono essere ammessi alla frequenza del servizio le/i bambini di età compresa tra 15 e i 36 mesi residenti, unitamente ad almeno uno/a dei/le genitori/trici o a colui/lei che esercita la potestà genitoriale, nel Comune di Verona.

2. All'interno del servizio, contemporaneamente a quella del/la bambino/a, è richiesta la presenza dei genitori/trici o di altri/e adulti/e.

#### **Art. 57 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. L'Atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia che, per le sue caratteristiche spaziali, ne permette la realizzazione.

2. Il percorso di ogni singolo Atelier segue una periodicità fissa, una o due volte per

settimana, per un periodo di 2-4 mesi ripetibili nell'arco dell'anno, da settembre a giugno/luglio.

3. L'attività si svolge nel pomeriggio, con orario flessibile, dalle 16.30 alle 18.30.

4. Presso il servizio deve essere depositato il piano ludico-ricreativo annuale, sottoscritto dal/la Responsabile della struttura, che deve contenere, oltre all'organizzazione del servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione delle/i bambine/i portatori di handicap e per l'educazione interculturale.

### **Art. 58 ISCRIZIONI, GRADUATORIA, INSERIMENTO**

1. Hanno titolo all'iscrizione all'Atelier le/i bambini di età compresa tra 15 e i 36 mesi all'atto dell'iscrizione non superiore ai tre anni, ossia le/i bambini che non abbiano compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre dell'anno educativo in cui si richiede l'iscrizione, residenti, unitamente ad almeno uno dei/le genitori/genitrici o a colui che esercita la potestà genitoriale, nel Comune di Verona.

2. In caso di gravi necessità, certificate e documentate, può essere consentita la permanenza fino all'inserimento nella scuola dell'infanzia.

3. Dalla lista d'attesa, in caso di dimissioni dei frequentanti, vengono attinti i nominativi delle/i bambine/i presenti in graduatoria durante tutto il periodo di apertura del Servizio Atelier a copertura dei posti eventualmente resisi vacanti.

4. Annualmente con apposito provvedimento sono disciplinati criteri e modalità di selezione delle istanze pervenute, privilegiando le/i bambine/i che non frequentino altri servizi educativi per l'infanzia comunali o in convenzione

## **CAPO III**

### **SERVIZI INTEGRATIVI IN CONTESTO DOMICILIARE o COMUNQUE DENOMINATI IN CONVENZIONE**

### **Art. 59 DEFINIZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ISCRIZIONI**

1. Il servizio integrativo in contesto domiciliare che può essere gestito in convenzione è il Tagesmutter o Nido in Famiglia: rivolto a bambine/i dai 3 ai 36 mesi, si svolge presso il domicilio di famiglie o educatori/trici domiciliari che professionalmente forniscono educazione e cura a un minimo di tre fino a un massimo di sei bambine/i (nel numero massimo sono compresi, se presenti, i/le figli/e propri/e se di età inferiore a 10 anni).

2. Si richiama la normativa nazionale e regionale vigente che regola il servizio.

3. Possono iscriversi al servizio le/i bambini che siano residenti, con almeno uno/a dei genitori/trici, nel Comune di Verona.

4. Saranno accolte le domande in ordine cronologico di arrivo.

#### **Art. 60 FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Il servizio Tagesmutter o Nido in famiglia si propone di:

1. offrire alle/i bambine/i opportunità educative, di cura e di socializzazione in abitazioni civili con connotazione familiare;
2. rispondere ad esigenze familiari di flessibilità oraria e differenziazione della richiesta nell'arco dell'anno;
3. assicurare alle/i bambine/i cure familiari che includono i pasti ed il riposo, secondo criteri e modi di intervento consapevoli dei fini sociali ed educativi.

#### **Art. 61 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE**

1. Il Servizio di Tagesmutter o Nido in Famiglia ha un costo per l'utenza, che viene versato direttamente al gestore del servizio.

2. L'Amministrazione può prevedere agevolazioni economiche alla famiglia per casi sociali e situazioni di disabilità certificati, perché questa se ne serva per il pagamento direttamente al gestore.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 62 SERVIZI INTEGRATIVI NUOVE TIPOLOGIE DI OFFERTA**

1. L'Amministrazione, sentito il Consiglio Comunale, nell'ambito dei Servizi Integrativi può istituire nuove tipologie di offerta

#### **ART. 63 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN CONVENZIONE**

1. Per tutti i servizi educativi l'accreditamento istituzionale sarà ritenuto requisito necessario per convenzionarsi con il Comune.

### **PARTE TERZA SCUOLE DELL'INFANZIA**

#### **Art. 64 PRINCIPI PEDAGOGICI**

I principi pedagogici di riferimento sono richiamati nelle premesse del presente documento.

## **Art. 65 FINALITA'**

Il Comune di Verona gestisce direttamente Scuole dell'Infanzia, che rientrano nel novero delle Scuole Paritarie ed accolgono bambine/i d'età compresa tra i tre e i sei anni di età.

La scuola dell'infanzia comunale, si ispira a una concezione del/la bambino/a soggetto attivo impegnato in un processo di continua interazione con i coetanei, gli/le adulti/e, l'ambiente, la cultura, per raggiungere significativi traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia, alla competenza.

Riconosce il diritto-dovere delle famiglie di essere parte attiva nel processo educativo, offrendosi come spazio di incontro, confronto e condivisione in un'ottica di corresponsabilità educativa;

promuove lo sviluppo armonico dell'intera personalità del/la bambino/a nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;

favorisce l'uguaglianza delle opportunità educative, la salvaguardia dei principi di diversità, il diritto alla libertà e solidarietà nel rispetto della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose presenti sul territorio;

opera in un'ottica di prevenzione di ogni forma di svantaggio e discriminazione, agevolando l'inclusione delle/i bambine/i diversamente abili e delle/i bambine/i che vivono una condizione di disagio socio-culturale e/o economico;

promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento ai nidi d'infanzia e alle scuole primarie, sostenendo lo sviluppo delle/i bambine/i in un processo unitario, attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comune.

Promuove condizioni di benessere psicofisico delle/i bambine/i dando concreta attuazione al diritto alla salute secondo le indicazioni elaborate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, avvalendosi del contributo e delle competenze dei servizi socio-sanitari.

La scuola dell'infanzia comunale contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzano le pari opportunità e la parità di genere, nel rispetto delle diverse esigenze formative e della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose, e la diffusione di una cultura della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione e della corresponsabilità nella crescita della bambina e del bambino da parte della famiglia e della comunità educante.

## **Art. 66 L'OFFERTA FORMATIVA**

Il PIANO TRIENNALE dell' OFFERTA FORMATIVA (PTOF) è la carta di identità della scuola. In esso sono indicati chiaramente le finalità, i percorsi formativi, gli indirizzi di studio con i relativi profili professionali, le scelte didattiche, le risorse umane, le strutture, le dotazioni tecnologiche e l'organizzazione scolastica.

Il P.T.O.F. si propone di descrivere l'identità delle scuole, i principi ispiratori, le linee metodologiche elaborate tramite la riflessione sulle prassi educative. Delinea la cornice all'interno della quale gli/le insegnanti sono chiamati a strutturare un proprio Piano di Offerta Formativa, che contiene le realizzazioni, le scelte operative, metodologiche e organizzative.

Le proposte didattiche offrono oggetti, situazioni, immagini, linguaggi riferiti ai sistemi simbolici della cultura capaci di stimolare e accompagnare gli apprendimenti delle/i bambine/i secondo le Indicazioni nazionali.

## **Art. 67 INCLUSIONE DI BAMBINE/I CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)**

Le/i bambine/i con bisogni educativi speciali hanno garantite pari opportunità di frequenza attraverso un sistema di azioni positive che assicurino l'inclusione scolastica e sociale. A tal fine il Servizio Scuole dell'Infanzia si avvale della collaborazione del Servizio di Coordinamento Pedagogico.

#### **67.1 INTERVENTI A FAVORE DELLE/I BAMBINE/I CON DISABILITA'**

Per le bambine ed i bambini con disabilità, in possesso della certificazione in base alla L. 104/92 e successive e della valutazione prodotta dalla Commissione U.V.M.D., le Scuole dell'Infanzia Comunali si impegnano a favorire l'inclusione attuando quanto richiesto e previsto dalla normativa in materia e dai documenti di riferimento.

#### **67.2 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE**

Al fine di promuovere la più corretta integrazione ed evitare rischi di esclusione sociale e di discriminazione, le Scuole dell'Infanzia Comunali agevolano l'accoglienza e l'inserimento delle/gli alunne/i straniere/i, assumendo la diversità come valore, fonte di conoscenza e di esperienza.

Le strategie interculturali promuovono il dialogo, il confronto e la civile convivenza, in modo da favorire l'apprendimento e garantire un inserimento consapevole ed equilibrato nella comunità scolastica e in quella territoriale.

#### **Art. 68 CONTINUITA' EDUCATIVA**

Con l'intento di garantire alle bambine e ai bambini un percorso formativo organico e completo, la Scuola dell'Infanzia promuove esperienze di continuità educativa.

In questa prospettiva, sono istituiti gruppi di lavoro che consentono il confronto e la reciproca conoscenza dei bisogni delle/i bambine/i e delle metodologie educative, nonché la realizzazione di percorsi didattici congiunti.

A tale scopo ogni Scuola dell'Infanzia prevede all'interno del proprio progetto educativo momenti di incontro e interazione con i Nidi e con le Scuole Primarie.

#### **Art. 69 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

Nelle Scuole dell'Infanzia Comunali sono assicurate le specifiche attività educative in ordine all'insegnamento della Religione Cattolica, secondo gli Obiettivi di apprendimento previsti dal D.P.R. 11 Febbraio 2010 e con le modalità stabilite dalla vigente Convenzione tra il Comune e la Diocesi di Verona.

Sono assicurate, altresì, le attività educative alternative per le/i bambine/i che non si avvalgono di questo insegnamento.

#### **Art. 70 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Il Servizio delle Scuole dell'Infanzia Comunali fa parte della Direzione Zerosei del Comune di Verona la cui organizzazione e direzione spetta al/la Dirigente del Servizio, secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto Comunale, dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nell'ambito del Servizio Scuole dell'Infanzia oltre al/la competente Dirigente, svolgono la propria attività professionale:

- La/Il Responsabile del Servizio;
- il coordinamento pedagogico,
- l'insegnante;
- operatori piuttosto che le altre figure professionali, a diverso titolo chiamate a partecipare al processo educativo.

Il Servizio Scuole dell'Infanzia si avvale del contributo del Coordinamento Pedagogico con particolare attenzione all'Area BES.

La/il Responsabile del Servizio e le/i Coordinatrici/ori Pedagogici collaborano costantemente, secondo una logica collegiale e della polivalenza dei ruoli, per l'ottimizzazione del servizio.

Ogni anno la/il Dirigente, al fine di garantire una capillare condivisione delle scelte organizzative sul territorio, ed una puntuale comunicazione nei singoli servizi, nomina un/a referente tra il personale assegnato al plesso/scuola.

Il funzionamento delle Scuole dell'Infanzia viene definito annualmente con provvedimento della/del Dirigente competente, di norma dalle 8 alle 16; possono essere annualmente previsti eventuali servizi di anticipo e/o posticipo dell'orario.

Il calendario scolastico è definito annualmente con provvedimento della/del Dirigente competente, tenuto conto del calendario scolastico regionale.

## **Art. 71 ORGANISMI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE SCOLASTICA**

La partecipazione e la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella realtà scolastica avviene attraverso:

- il Consiglio di Plesso e/o di Scuola;
- l'Assemblea dei/le genitori/trici;
- il Collegio dei/le Docenti.

### **71.1 IL CONSIGLIO DI PLESSO e/o DI SCUOLA**

Il Consiglio di Plesso e/o di Scuola è il luogo di partecipazione formale delle/i genitrici/ori alla vita della Scuola; è composto da tutti le/gli Insegnanti in servizio nella Scuola, da un membro del Personale Ausiliario e da due genitori/trici per ogni Sezione attivata, rappresentanti di tutti/e i/le genitori/trici della scuola.

È presieduto dal/la Responsabile del Servizio o da un/a docente da lei delegato.

Viene convocato dalla/dal Responsabile del Servizio, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei/le suoi/e componenti.

- formula proposte al Collegio dei/le Docenti della Scuola in ordine all'azione educativa e didattica e alle iniziative innovative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
- verifica l'andamento dei percorsi didattici e della progettazione;

- sostiene e collabora nell'organizzazione delle attività didattiche extracurricolari;
- prospetta e organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei/le genitori/trici alla vita della Scuola;
- compatibilmente con le finalità della Scuola dell'Infanzia Comunale e con l'organizzazione del lavoro scolastico, propone attività educative-didattiche svolte da personale esterno alla Scuola;
- elegge i membri del Comitato Ristorazione di Plesso (CRP) tra i/le rappresentanti di classe in carica, che ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento scelgono, tra i/le propri/e componenti o, in caso di indisponibilità, tra genitori/trici disponibili, sei soggetti, tre effettivi e tre supplenti.

## **71.2 L'ASSEMBLEA DEI/LE GENITORI E GENITRICI**

È costituita dai/le genitori/trici delle/i bambine/i iscritti e da tutto il Personale Insegnante del plesso scolastico.

È convocata dal/la Responsabile del Servizio su richiesta del Personale Insegnante ovvero dei/le rappresentanti dei/le genitori/trici che fanno parte del Consiglio di Plesso.

Si riunisce almeno una volta l'anno. La riunione è valida con qualunque numero di partecipanti.

Eventuali decisioni si intendono approvate dall'assemblea se votate dalla maggioranza semplice dei/le presenti.

L'Assemblea:

- si confronta con gli/le Insegnanti sulla progettazione educativa e sull'organizzazione del lavoro all'interno di ogni plesso;
- propone l'approfondimento di tematiche legate alla prima infanzia e alla famiglia;
- prende atto e discute dei progetti e delle opportunità educative proposte dalla Scuola;
- elegge i/le rappresentanti del Consiglio di Plesso secondo le norme vigenti.

## **71.3 IL COLLEGIO DEI/DELLE DOCENTI**

Il Collegio dei/delle docenti è composto dal personale docente, operante nella scuola e/o nelle scuole interessate, ed è presieduto dalla/dal Dirigente incaricata/o o dalla/dal Responsabile del Servizio o dall'Insegnante Referente delegata/o. Esercita le funzioni di segretario/a un/a docente, designato/a di volta in volta, che redige il verbale di ogni riunione. Il Collegio dei/delle docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, anche nelle diverse articolazioni territoriali, ogni qual volta la/il Responsabile del Servizio ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei/le suoi/e componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario frontale.

Il Collegio dei/le Docenti:

- elabora annualmente il Piano dell'offerta Formativa (P.O.F.) delle attività ;
- individua strategie di verifica e strumenti di valutazione degli esiti educativi e delle loro modalità di realizzazione;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, suggerendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

- attiva forme di collaborazione, nell'ottica della continuità educativa, con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio;
- evidenzia le situazioni di svantaggio e di disagio di varia natura, predisponendo collegialmente un progetto di intervento in relazione ai bisogni specifici delle/i bambine/i;
- definisce, sulla base dei criteri individuati, la composizione delle sezioni.
- tiene in debito conto le eventuali proposte e pareri espressi dall'Assemblea dei/le Genitori/trici della scuola.

## **ART. 72 ISCRIZIONI E RETTE DI FREQUENZA**

Sono ammessi alla scuola dell'infanzia comunale le/i bambine/i che compiono tre anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata l'iscrizione.

Le iscrizioni hanno luogo, di regola, nei termini previsti per le scuole dell'infanzia statali, con le modalità che vengono indicate annualmente con provvedimento dell'Amministrazione, con il quale sono individuati anche i criteri per la selezione delle istanze ed i relativi punteggi, con particolare riguardo a coloro che si trovino in queste situazioni:

- bambine/i con disabilità/invalidità certificata ai sensi della normativa vigente;
- bambine/i seguiti dai servizi sociali e figli/e di donne vittime di violenza di genere e/o domestica in carico al servizio antiviolenza comunale;
- bambine/i che al momento dell'iscrizione risultano già frequentanti lo stesso polo educativo comunale;
- fratelli/sorelle nella stessa scuola dell'Infanzia comunale o nello stesso polo educativo comunale (il punteggio viene attribuito per ciascun fratello/sorella);
- bambini/e residenti nel territorio comunale di Verona. Sono equiparati ai residenti, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, anche i figli di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché personale delle Forze armate, ed appartenenti ai relativi ministeri, in fase di trasferimento nel Comune di Verona, con provvedimento di trasferimento già approvato;
- bambine/i residenti nella stessa circoscrizione in cui insiste la scuola dell'infanzia su cui ricade la scelta;

I poli educativi comunali sono esclusivamente quelli riconosciuti tali con apposito provvedimento.

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, verrà redatta una graduatoria dalla quale attingere per la copertura dei posti che si renderanno disponibili.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi di contestuale domanda di due o più fratelli.

Una volta ammessi le/i bambine/i hanno diritto di frequenza fino al 6° anno di età, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il/la Dirigente competente individua annualmente il numero delle sezioni per ciascuna scuola.

E' prevista la dimissione d'ufficio in caso di assenza per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi senza giustificato motivo.

Per la frequenza, quale compartecipazione economica delle famiglie a copertura del servizio di ristorazione, è chiesto il versamento di una retta mensile il cui importo è stabilito annualmente dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale. La retta è differenziata in ragione delle condizioni socio-economiche del nucleo anagrafico con particolare attenzione alle fasce socialmente ed economicamente più deboli.

#### **Art. 73 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

#### **Art. 74 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Si applicano le vigenti norme in materia di trattamento dati.